



**COMUNE DI ROVIGO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  
DLG/2010/53**

**O G G E T T O**

**Istituzione in via definitiva del mercato degli imprenditori agricoli denominato "Mercato agricolo di Rovigo". Indirizzi per l'approvazione della convenzione con le principali Associazioni degli Agricoltori della provincia di Rovigo.**

L'anno duemiladieci addì **08** del mese di **Aprile** ore **16:05** nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Merchiori Fausto	Presente
Moschin Giancarlo	Presente
Pineda Bruna Giovanna	Presente
Romeo Nadia	Presente
Milan Angelo	Presente
Osti Luigi	Presente
Cattozzi Giovanni	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune

**Palazzolo Dr. Salvatore**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la precedente delibera di Giunta Comunale n. 26 del 04.03.2010 di istituzione in via sperimentale del mercato degli imprenditori agricoli denominato "Mercato agricolo di Rovigo" e approvazione della relativa convenzione con le principali associazioni degli agricoltori della provincia di Rovigo (Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo, Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo e Confagricoltura Rovigo);

**Atteso** che il mercato era stato istituito, per la vendita di soli prodotti agricoli locali, in via sperimentale per un anno, da effettuarsi ogni seconda domenica del mese sul "liston" di P.zza V. Emanuele II, con la partecipazione degli imprenditori agricoli della provincia di Rovigo;

**Preso atto** che al termine del periodo sperimentale era prevista una verifica per la valutazione dell'andamento in termini economici e di riscontro da parte della popolazione e per la considerazione dell'opportunità di eventuali modifiche da apportare nella gestione del mercato stesso.

**Considerato** che nella riunione di verifica del 23.03.2010 con i rappresentanti delle tre associazioni di categoria e del Comando di Polizia Locale l'esperienza fatta è stata valutata positivamente ed in particolare sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati di:

- promozione e sviluppo della zona del Polesine e della consapevolezza dei prodotti locali a chilometri zero;
- opportunità d'integrazione del reddito per le imprese agricole;
- valorizzazione della filiera dei prodotti locali e rafforzamento del rapporto di fiducia con il consumatore finale;

**Considerato**, inoltre, che l'attivazione del mercato degli imprenditori agricoli ha introdotto a Rovigo un modo nuovo di fare la spesa poiché il consumatore può accedere al mercato dei prodotti locali interagendo personalmente con l'agricoltore che coltiva i prodotti;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, opportuno e conveniente proseguire nell'esperienza ed istituire, quindi, in via definitiva il mercato agricolo di Rovigo;

**Rilevato** che le tre Associazioni di Categoria della Provincia di Rovigo si sono dimostrate interessate al proseguimento dell'attività e all'organizzazione del mercato suddetto, da confermarsi ogni seconda domenica del mese sul "liston" di Piazza V. Emanuele II, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

**Visto** lo schema di convenzione con le suddette Associazioni per l'istituzione in via definitiva del mercato degli imprenditori agricoli e il relativo disciplinare di mercato, allegati alla presente deliberazione, unitamente al logo, quali parti integranti e sostanziali;

**Rilevato** che il presente atto si colloca tra le azioni e le strategie di valorizzazione territoriale e commerciale assunte dall'Amministrazione Comunale;

**Visto** il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007;

**Visto** D.Lgs n. 228 del 18.05.2001

**Visti** i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi in forma palese,

## DELIBERA

1. di istituire in via definitiva il mercato degli imprenditori agricoli ("Farmer's market") -denominato "**MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO**", da svolgersi ogni seconda domenica del mese in P.zza V. Emanuele II, secondo l'allegata planimetria;
2. di approvare lo schema di convenzione con la Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo, la Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo e la Confagricoltura Rovigo e relativo modulo di adesione, (allegati A e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di disciplinare che stabilisce le modalità d'attuazione del mercato stesso, da ritenersi parte integrante della predetta convenzione, (allegato C), nonché il logo identificativo e la pianta planimetrica del mercato (allegato D), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di demandare al dirigente del settore, l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza conseguenti per l'istituzione del suddetto mercato in via definitiva;
5. di inviare, per i seguiti di competenza, copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e al settore Opere Pubbliche.

Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROVIGO E ASSOCIAZIONI DEGLI  
AGRICOLTORI PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI  
AGRICOLI DENOMINATO "MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO"**

Premesso che a fronte di un forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, si evidenzia una consistente erosione dei redditi agricoli, fenomeno in parte imputabile all'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo, causato dall'allungamento della filiera produttiva;

Preso atto che l'accorciamento della filiera produttiva costituisce sicuramente un metodo efficace per migliorare il reddito dei produttori e offrire ai consumatori prezzi competitivi e prodotti di qualità del territorio;

Considerato che, tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale l'educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi;

Vista la necessità di sostenere le imprese agricole che attraverso comportamenti responsabili e l'osservanza di regole condivise si impegnano a rispettare tutte le norme previste per le produzioni agricole e le loro trasformazioni;

Preso atto che risulta necessario promuovere la valorizzazione dei prodotti di qualità, prioritariamente di stagione, caratterizzati dall'attenzione ad un'elevata tutela dell'ambiente;

Considerato che gli obiettivi della presente convenzione sono la promozione e lo sviluppo di mercati degli imprenditori agricoli Polesani in cui gli stessi imprenditori, nell'esercizio di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Considerato che è necessario instaurare un corretto rapporto tra le parti ed una leale informazione ai consumatori;

Considerato altresì:

- che il Comune di Rovigo intende, ai sensi dell'art.10 c.1 del disciplinare del "Mercato Agricolo di Rovigo" (Allegato C), affidare a terzi l'organizzazione e la erogazione dei servizi relativi allo svolgimento del "MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO";
- che ai fini del presente atto con il termine "GESTORE" si intendono le tre Associazioni di categoria unitariamente considerate; e che, come comunicato dalle stesse, è da considerarsi referente Coldiretti Rovigo;

Viste le risultanze dei tavoli tecnici all'uopo convocati;

**tutto ciò premesso**

## TRA LE PARTI

- **COMUNE DI Rovigo**, con sede P.zza V.Emanuele II, n. 1 c.f. 00192630291, rappresentato dal Dott. Volinia Giampaolo.
  
- **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.)**, con sede a Rovigo via Galleria Ponte Roda n. 6 c.f. 80007470299, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_
  
- **ASSOCIAZIONE POLESANA COLTIVATORI DIRETTI ROVIGO**, con sede a Rovigo via A. Mario n. 19 c.f. 80005910296, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_
  
- **CONFAGRICOLTURA ROVIGO**, con sede a Rovigo P.zza Duomo, 2 c.f. 80001240292, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- di affidare al GESTORE, nel rispetto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, l'organizzazione e la gestione dei servizi del mercato degli imprenditori agricoli, denominato "**MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO**", le cui modalità di attuazione sono stabilite nel disciplinare di mercato da ritenersi parte integrante della presente convenzione;
- di approvare il logo, che identifica il mercato degli imprenditori agricoli;
- di approvare il seguente "Codice di Comportamento" che stabilisce norme condivise dalle Associazioni di Categoria degli Agricoltori nella vendita diretta dei prodotti agricoli nel mercato in questione.

## CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) **Luogo e periodo di produzione:** la produzione agricola, proveniente prevalentemente dall'impresa agricola o dall'impresa di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, deve essere ottenuta nell'ambito territoriale della provincia di Rovigo e province contermini.
- 2) **Conservazione dei prodotti:** l'imprenditore agricolo s'impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.
- 3) **Tracciabilità, prezzi di vendita e rintracciabilità:** l'imprenditore agricolo deve garantire la tracciabilità dei propri prodotti, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello nonché con

l'indicazione della varietà e della provenienza.

- 4) **Imballaggio:** l'imprenditore agricolo s'impegna a adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.
- 5) **Quaderno di campagna:** l'imprenditore agricolo s'impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un quaderno di campagna, qualora obbligatorio, ove registrare tutti i trattamenti fitosanitari effettuati, da rendere disponibile ai controlli.
- 6) **Controlli:** l'imprenditore agricolo dichiara di accettare i controlli che potranno essere effettuati presso la propria impresa sulle produzioni e rispettive quantità di prodotto.
- 7) **Disciplinare del mercato:** gli aderenti alla convenzione sono consapevoli di dover osservare le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato, da ritenersi parte integrante di questa convenzione.
- 8) **Logo:** le aziende agricole aderenti alla presente convenzione, in aggiunta ai propri segni distintivi, devono esporre in modo visibile nelle giornate di svolgimento del mercato ulteriore cartello con logo indicante il nome della ditta, il luogo di provenienza dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato di Piazza Vittorio Emanuele II.
- 9) **Modalità di adesione alla convenzione:** tutti gli imprenditori agricoli che intendono partecipare al mercato sono tenuti a aderire alla presente convenzione, indicando i propri prodotti per cui si richiede l'adesione. L'adesione deve essere allegata alla comunicazione da presentare ai sensi del D. Lgs 228/2001. L'adesione impegna gli imprenditori al rispetto delle regole previste nella convenzione, compresi il rispetto del disciplinare del mercato di cui al punto 7 e l'accettazione dei controlli di cui punto 6.
- 10) **Elenco imprese aderenti:** il Comune tiene un elenco aggiornato delle imprese, con i relativi prodotti;
- 11) **Cancellazione:** la cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:
  - a. Su richiesta delle stesse imprese indirizzata al Comune;
  - b. Per iniziativa del Comune, sentite in ogni caso le associazioni firmatarie della convenzione, anche su segnalazione delle stesse associazioni, qualora sia accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le disposizioni stabilite nel disciplinare di vendita e nel codice di comportamento della presente convenzione. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Dirigente di Settore, con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato, alla quale seguirà l'esclusione dal mercato.
- 12) **Gestione della convenzione:** la gestione ordinaria della presente convenzione è affidata al Comune. Sarà convocata una riunione delle parti firmatarie, almeno una volta all'anno, per verificare lo stato di attuazione della presente convenzione.
- 13) **Tutela dei dati personali:** le imprese aderenti alla convenzione, nel trasmettere i propri dati al Comune, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso Ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nella convenzione. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune.
- 14) **Registrazione:** la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti o conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua eventuale futura registrazione, sono a carico del Comune.

COMUNE DI ROVIGO

---

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.)

---

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI

---

CONFAGRICOLTURA ROVIGO

---

**MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE COMUNE DI ROVIGO PER LA  
PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO  
"MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

- titolare  
 legale rappresentante

Dell'impresa agricola \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**presenta richiesta di adesione alla convenzione**

<b>per i seguenti prodotti</b>	<b>Zona di produzione</b>

Data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto in relazione alla sua adesione del \_\_\_\_\_ richiede:

la cancellazione

<b>per i seguenti prodotti</b>	<b>Zona di produzione</b>

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente





Approvato con delibera Giunta comunale n. \_\_\_\_\_

## **DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO"**

### **Premesse**

Il "MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, della trasparenza e dell'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla "stagionalità" dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite da presente disciplinare.

### **Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il recente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico -sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

## Articolo 1

### Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato degli agricoltori, denominato "**MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO**" avrà le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** "Liston" di Piazza Vittorio Emanuele II°, come indicato nella pianta (allegato D)

**Dimensioni:** n. 25 posteggi in gestione delle associazioni di categoria e n. 5 in gestione dell'amministrazione comunale.

**Frequenza:** mensile nella seconda domenica del mese.

**Identificazione delle aziende:** mediante apposito cartello che sarà predisposto dall'amministrazione comunale e che dovrà essere esposto da ogni singolo produttore.

**Orari:** inizio allestimento ore 8.00, inizio vendita ore 9 -cessazione attività di vendita e sgombero, a seconda della stagione, compreso tra le ore 18.00 (orario minimo) e le ore 20.00 (orario massimo).

**Prodotti vendibili:** frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni ,salumi e prodotti ittici,olio e loro derivati o trasformati.

**Attività complementari alla vendita diretta:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

## Articolo 2

### Assegnazione dei posteggi

- 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 30 posteggi, di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
  - a) n. 25 posteggi, in via prioritaria e congiuntamente alle Associazioni di categoria degli agricoltori firmatarie della convenzione, in quanto ritenute maggiormente rappresentative a livello locale;
  - b) n. 5 posteggi a singoli imprenditori agricoli e quindi gestiti dall'amministrazione comunale.
- 2) L'assegnazione dei posteggi verrà fatta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a comunicare al Comune i nominativi degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell'occupazione dei n. 25 posteggi. In caso di assenza giustificata dell'assegnatario del posteggio, il gestore provvederà ad individuare l'azienda supplente.
  - b) i 5 posteggi, individuati nella pianta del mercato con le lettere A-B-C-D-E, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, diversi da quelli del punto a), nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
    - minore anzianità di iscrizione al registro Imprese
    - ordine cronologico di presentazione della comunicazione.
- 3) Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune apposita comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione;
- 4) Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, consentendo l'occupazione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

- 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione dell'azienda agricola con sede legale in provincia di Rovigo e terreni anche in province contermini.
  - b) vendita nel mercato dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001.

E' ammessa la vendita al mercato, oltre a quelli di produzione propria, anche di prodotti agricoli provenienti da altra azienda agricola, in misura non prevalente (intesa come quantità di prodotto), con sede legale in provincia di Rovigo e terreni anche nelle province contermini. Le aziende ammesse al mercato in questa ipotesi, nella logica della trasparenza, dovranno garantire la tracciabilità del prodotto e la sua provenienza che dovrà essere comunicata al pubblico con apposito cartello da affiancare a quello dell'azienda principale. Tale evenienza dovrà essere comunicata al Comune a cura del gestore.
  - c ) possesso dell'attestazione di registrazione rilasciata dai competenti servizi dell'Azienda ULSS ai sensi della DGR 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche.
- 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

### **Articolo 4**

#### **Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato**

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
- 3) I banchi, gli autospacci e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.
- 5) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
- 7) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 8) E' vietato danneggiare la pavimentazione, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
- 9) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 10) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei

competenti organi di vigilanza.

- 11) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
- 12) Per l'erogazione dell'energia elettrica l'Ente Gestore dovrà contattare direttamente il Settore OO.PP. Sezione Servizi Gestione Operativa (S.G.O.) del Comune di Rovigo.

## **Art. 5**

### **Norme igienico-sanitarie**

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- 4) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 5) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 7) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
- 8) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

## **Art. 6**

### **Criteri per la trasparenza dei prezzi**

- 1) I prodotti esposti per la vendita dovranno indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza. Ogni singola ditta dovrà inoltre esporre in modo visibile nelle giornate di svolgimento del mercato, apposito cartello con logo indicante il nome della ditta, il luogo di provenienza dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato di Piazza Vittorio Emanuele II.

## **Art. 7**

### **Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

- 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

## **Art. 8**

### **Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita**

- 1) È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, nonché di sosta ( per i banchi mobili autorizzati), previa acquisizione di regolare autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
- 2) Gli operatori inoltre dovranno:
  - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
  - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
  - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
  - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.

## **Art. 9**

### **Oneri per l'occupazione di posteggio**

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di igiene ambientale nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
- 2) I tributi dovranno essere versati nei termini e con le modalità previsti nello specifico Regolamento del Comune.
- 3) Il gestore è tenuto, inoltre, al pagamento di una somma a titolo di rimborso spesa per l'erogazione dell'energia elettrica fornita dal Comune, da calcolarsi annualmente in base ai consumi rilevati.

## **Art. 10**

### **Funzionamento del mercato**

- 1) Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
- 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

#### **4) Il Gestore si obbliga a svolgere direttamente:**

- verificare il regolare posizionamento degli autorizzati entro gli spazi assegnati e secondo l'orario stabilito;
- effettuare, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, la rilevazione delle effettive presenze degli operatori assegnatari di posteggio e successivamente comunicare all'ufficio comunale competente il relativo elenco;
- segnalare gli eventuali abusi ed irregolarità riscontrate al Comando di Polizia Locale, rispetto alle assegnazioni, per l'applicazione da parte di questo delle sanzioni di legge.
- comunicare tempestivamente al Comando di P.L. eventuali violazioni riscontrate alle norme che regolano la sicurezza delle strutture e degli impianti, la quiete pubblica, il riposo delle persone, la pulizia ed il decoro del suolo;
- garantire la presenza costante di personale adeguato, dal punto di vista numerico e della capacità professionale, durante lo svolgimento del mercato al fine di garantire un pronto intervento a qualunque inconveniente di tipo tecnico.

#### **Art. 11**

##### **Sanzioni**

Le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare sono stabilite con apposita ordinanza sindacale.

La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del mercato accertata per n. 2 edizioni nell'arco di un anno del mercato o l'assenza dal mercato non giustificata, se non per malattia o mancanza di produzione, per n. 2 edizioni nell'arco dell'anno solare comportano la sospensione dell'operatore dal mercato stesso, da concordare tra Amministrazione e Gestore.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni Finali**

- 1) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con una festività o con un evento di rilevanza particolare patrocinato dall'Amministrazione Comunale, il mercato, previa comunicazione a tutte le parti interessate, potrà essere anticipato o posticipato
- 2) La comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 avrà efficacia immediata.
- 3) L'Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convezione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.




# MERCATO AGRICOLO DI ROVIGO

COMUNE DI ROVIGO  
Assessorato al Commercio

PALAZZO  
ROVERELLA

ALLEGATO "D"

SEDE  
MUNICIPALE



**LEGENDA**  
POSTEGGI N.1-2-15-16 = 3,00 m X 4,50 m  
POSTEGGI DAL N.3 AL N.14 e DAL N.17 AL N.23 = 3,00 m X 3,00 m  
POSTEGGI N.24 -25 = 5,00 m X 6,00 m  
POSTEGGI A-B-C-D-E=3,00 m X 3,00 m



**IL SINDACO PRESIDENTE**

MERCHIORI FAUSTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PALAZZOLO SALVATORE